

Codice A1814A

D.D. 23 giugno 2017, n. 1958

LR n. 45/1989. Autorizzazione in sanatoria per la trasformazione di terreno boscato in coltivo, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, in Comune di Tassarolo (AL). Richiedente: Tenuta S. Pietro srl.

In data 25.01.2017, prot. n° 3760, è stata presentata istanza, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Novi Ligure (AL), dal Sig. Alota Corrado, nato a Siracusa l'01.01.1955, in qualità di rappresentante legale pro tempore della ditta Tenuta S. Pietro srl, avente sede in Loc. S. Pietro 2, Tassarolo (AL), P.IVA 02089720060, tesa ad ottenere l'autorizzazione in sanatoria ai sensi della LR n° 45/1989 sull'intervento di trasformazione d'uso del suolo da bosco a nuova area agricola in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, realizzato in assenza di titolo autorizzativo e interessante una superficie modificata/trasformata di 23.090 m².

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici dott. For. Marco Allasia e dott. Geol. Davide Cornaglia, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi.

In corso di istruttoria, anche a seguito di sopralluogo svolto in data 21.02.2017, alla presenza dei funzionari tecnici Giorgio Cacciabue e Marco Campana, con nota prot. n° 10153 del 28.02.2017 è stata evidenziata la necessità di integrare il progetto sotto il profilo tecnico, a cui il Richiedente ha dato riscontro. Nell'ambito del progetto è stato ricompreso anche il mappale 240 del foglio 8; ciò ha determinato una modifica della superficie interessata, che assomma a 34.650 m².

In sintesi, dall'esame della documentazione sopraindicata si evince che l'intervento in previsione consiste nella sanatoria per la trasformazione di bosco di neoformazione e successiva sistemazione agraria tramite scasso e livellamento di terreno finalizzato alla messa a coltura di nocciolo e prato ed in parte a compensazione alla realizzazione di bosco ontano nero.

Si rammenta che l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Ai sensi degli articoli 8 e 9 della LR n° 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Ai sensi del comma 7 lett. c) dell'art. 19 della l.r. 10.02.2009 n. 4, sulla base della documentazione presente agli atti si ritiene che l'intervento in oggetto **non sia soggetto alla compensazione** di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Conclusa l'istruttoria di rito, espletato sopralluogo di rito il giorno 21.02.2017, alla presenza dei funzionari Giorgio Cacciabue e Marco Campana, preso altresì atto dell'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria pari ad €333,33 come attesta il documento al repertorio di questo Settore con prot. n° 3760 del 25.01.2017, l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di direttore ai sensi della misura 8.2.3 del p.t.c.p. 2016/2018.

Dato atto che il procedimento è stato chiuso nei tempi;

IL DIRIGENTE

- visto il RDL 30/12/1923, n° 3267;

- vista la LR n° 45/1989;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03/04/2012, n° 4/AMD;
- visto l'art. 17 della LR n° 23/2008 e s.m.i.;
- visti gli artt. 4 del D.Lgs n° 227/2001 e 19 della LR n° 4/2009;

determina

- di autorizzare, ai sensi della LR n° 45/1989, il Sig. Alota Corrado, nato a Siracusa l'01.01.1955, in qualità di rappresentante legale pro tempore della ditta Tenuta S. Pietro srl, avente sede in loc. San Pietro 2, Tassarolo (AL), P. IVA 02089720060, ad effettuare in sanatoria le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto, nel comune di Tassarolo (AL), loc. S. Pietro, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di 34.650 m² parzialmente boscati, sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione, comprensivi del mappale 240 del foglio 8, destinato a rimboschimento, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - 1) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza.
 - 2) I movimenti terra necessari per il completamento dei lavori dovranno essere limitati allo stretto necessario e comunque non superiori a quanto previsto in progetto.
 - 3) I lavori dovranno essere realizzati a regola d'arte, in corso d'opera, si dovrà verificare la stabilità degli scavi e dei riporti ai sensi del D.M. 14/01/2008.
 - 4) Il terreno di risulta dovrà essere sistemato in posto impedendone lo scivolamento oppure smaltito o riutilizzato nel rispetto dei disposti del D.Lgs.152/2006.
 - 5) In tutta l'area interessata dai lavori dovrà essere eseguita un'accurata regimazione delle acque superficiali, secondo le indicazioni di progetto, al fine di evitare fenomeni di infiltrazione, ristagno e ruscellamento. Le strade di accesso alla tenuta dovranno essere dotate di cunette laterali. Le acque meteoriche dovranno essere recapitate nell'impiuvio naturale esistente, nell'area di fondovalle, mediante fossetti di nuova realizzazione.
 - 6) Particolare attenzione e cura dovrà essere posta alle operazioni di pulizia del Rio delle Vaglie, collettore di valle, localizzato a nord-est dell'area di intervento; dovrà inoltre essere garantita un'adequata sezione di deflusso, conservando nel contempo l'attuale pendenza del fondo.
 - 7) Le opere di regimazione idrica dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica lungo tutto il loro sviluppo in modo da garantirne l'efficienza nel tempo.
 - 8) Al fine di ridurre il ruscellamento superficiale, al termine dei lavori di impianto del nocciolo si dovrà provvedere all'inerbimento delle zone di interfilare.
 - 9) Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella relazione geologica tecnica allegata alla documentazione progettuale.
 - 10) Nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante.
 - 11) Il taglio della vegetazione dovrà precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale.
 - 12) Al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimoli in canali e corsi d'acqua in genere.
 - 13) L'interfila del nocciolo dovrà essere inerbita con specifico miscuglio di graminacee e leguminose idoneo alla stazione.
 - 14) 30 giorni prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata al Settore scrivente la progettazione esecutiva del progetto di rimboschimento previsto sul mappale 240, comprensiva

del piano di coltura e conservazione, e dovrà essere effettuata la comunicazione semplice prevista dal Regolamento forestale.

- 15) **Dovranno essere comunicate: le date di inizio e fine lavori al Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori che dovrà pervenire entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.**
- 16) L'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo.
- 17) Questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della LR n° 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria per valutare la compatibilità tra l'eseguito in difformità e le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.
- di stabilire che i lavori devono essere eseguiti entro **ventiquattro mesi** dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Qualora nei successivi 60 giorni non sia pervenuta la comunicazione di fine lavori di cui al punto 15) si procederà ad un accertamento d'ufficio;
 - di dare atto che ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
 - di dare atto che ai sensi del comma 7 lett. c) dell'art. 19 della l.r. 10.02.2009 n. 4, sulla base della documentazione presente agli atti, si ritiene che l'intervento in oggetto non sia soggetto alla compensazione di cui al comma 4 del medesimo articolo.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D. Lgs. 42/2004, art. 142, lett. g (area boscata), da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Mauro Forno

Visto di controllo ai sensi del PTPC
2016/2018 – Misura 8.2.3
IL DIRETTORE
Luigi Robino